CAMERA DEI DEPUTATI N. 2635

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATTINA, GAMBALE, GATTO, INDELLI, MANGANELLI, PEZZELLA

Norme di semplificazione tributaria e di indirizzi operativi per le rivendite di generi di monopolio e per la rete di raccolta del gioco del lotto

Presentata il 2 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha disposto l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto a 15.000 punti entro il 31 dicembre 1997.

La presente proposta di legge, con l'articolo 1 tiene conto della situazione economica particolarmente grave delle rivendite di generi di monopolio nel nord-est della penisola per effetto della concorrenza delle zone franche in territorio slavo (fino a – 40 per cento delle vendite a quantità rispetto all'anno 1987).

Si propone pertanto, con la presente proposta di legge, di dare precedenza, nell'ampliamento della rete di raccolta del lotto, alle rivendite delle province sopra menzionate ultimando l'ampliamento della rete previsto per dette province entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 prende in considerazione il fatto che il numero delle rivendite di generi di monopolio in Italia è di gran lunga superiore (sia rapportandolo alla popolazione, sia alla superficie) rispetto a quello esistente negli altri Paesi dell'Unione europea a regime di monopolio.

Si dispone pertanto un preciso rapporto con il numero degli abitanti, nonché un meccanismo per consentire l'ampliamento, ove necessario, nelle zone attualmente sature.

Per depurare le statistiche da ogni dato che ne consenta la deformazione, si dispone l'eliminazione, entro un mese, delle rivendite chiuse e non funzionanti negli anni 1993, 1994 e nei primi mesi del 1995;

ciò anche per dare valida attuazione al disposto dell'articolo 27, secondo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, purtroppo largamente disatteso dalla burocrazia dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

A tale scopo, il comma 6 dell'articolo 2 della presente proposta di legge, modificando la norma citata, dispone che la soppressione delle rivendite inattive da almeno un anno sia non più una facoltà ma un obbligo per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Con l'articolo 3, comma 1, viene aggiornato l'attuale limite fra le rivendite di prima e seconda categoria.

Il precedente, di lire 10 milioni, era stato stabilito dall'articolo 7 della legge 19 gennaio 1986, n. 25, che prevedeva l'aggiornamento triennale attraverso un decreto interministeriale, aggiornamento mai avvenuto per la difficoltà del varo di un decreto interministeriale.

I 10 milioni di lire dell'anno 1985 corrispondono sostanzialmente a 16-17 milioni di lire del 1996, per cui una modifica di detto limite di valore a lire 20 milioni non sembra esagerata; viene inoltre semplificata la modalità per l'adeguamento di detto limite.

Al comma 2 viene inoltre proposta la modifica del criterio di calcolo della concessione governativa per le tabaccherie, adottando – come per tutte le altre concessioni governative – un importo unico per tutte le rivendite di prima categoria, in lire 500.000 ed esentando quelle di seconda categoria.

Tale importo è adeguato considerata la modesta importanza dell'attività economica ed è conforme a quello ad importo unico adottato per tutte le altre categorie.

Si evita infine il sovrapporsi sullo stesso atto di concessioni governative ed *una tantum*, abolendo le concessioni governative, di minore importo, stabilite per atti colpiti dalle *una tantum*.

Il comma 3 consente un sostanziale raddoppio (distribuito armoniosamente nella categoria) del gettito delle concessioni governative per il lotto con l'incremento anticipato delle ricevitorie mentre il comma 4 riduce l'importo delle *una tantum* a favore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tenendo conto della nuova massa impositiva costituita dagli aggi sul gioco del lotto ed abroga una norma mai attuata finora senza oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 4 consente la sistemazione delle gerenze provvisorie delle rivendite, come effettuato più volte in passato.

L'articolo 5, infine, affranca le categorie dei rivenditori di generi di monopolio e dei ricevitori del lotto dall'attuale abuso dell'obbligo di presentare ogni domanda in carta bollata.

Il comma 2 dello stesso articolo, muovendosi nella logica dell'imminente privatizzazione, prescrive che l'Amministrazione debba regolarmente affrancare le proprie lettere.

Con quanto previsto dall'articolo 6 si intende salvaguardare la continuità della gestione delle rivendite senza che venga pregiudicata l'economia delle rivendite stesse.

Infatti, per quanto riguarda l'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, si tratta di un passaggio diretto della tabaccheria ad un parente o ad un affine del titolare: tale procedura non comporta un'interruzione del servizio di vendita i cui effetti possano giustificare l'incameramento della cauzione inizialmente versata.

In merito all'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, si fa osservare che si tratta di una cessione del complesso aziendale di cui la rivendita fa parte e non di una rinuncia del titolare della tabaccheria che possa comportare conseguenze negative alla continuità del servizio di vendita di generi di monopolio.

Con il comma 2 si estendono esplicitamente gli effetti della suddetta norma anche alle ricevitorie del lotto, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge n. 85 del 1990.

L'articolo 7, infine, tende a snellire le procedure nelle relazioni con i sindacati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Ministro delle finanze, al fine di realizzare l'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto, ai sensi dell'articolo 33, comma 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze ed ai parametri di redditività previsti dall'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, al rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuove ricevitorie nelle province di confine danneggiate dalla concorrenza dei negozi *duty-free* sloveni.

2. Alle condizioni di cui al comma 1 i ricevitori del lotto, ex dipendenti del Ministero delle finanze, potranno attivare una rivendita di generi di monopolio, previa richiesta di autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, assegnata a trattativa privata.

ART. 2.

1. Il numero di rivendite di generi di monopolio nelle singole province deve essere rapportato ad una rivendita ogni 1.500 abitanti.

2. Nelle province di cui all'articolo 1, nonché in quelle caratterizzate da intenso movimento frontaliero di lavoratori, il rapporto di cui al comma 1 è elevato ad una rivendita per ogni 2.000 abitanti.

3. Le rivendite in eccedenza rispetto ai limiti di cui ai commi 1 e 2 sono mantenute.

4. L'apertura di nuove rivendite è possibile solo nelle province in cui il rapporto tra rivendite e popolazione è inferiore ai limiti di cui al presente articolo, ovvero nelle altre province, in sostituzione di al-

meno due rivendite in sovrannumero che siano state soppresse.

5. Tutte le rivendite che non hanno effettuato prelevamenti negli anni 1993, 1994 e 1995 sono soppresse con decreto del Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

« Le rivendite rimaste inattive per un intero esercizio finanziario sono soppresse, quando non ricorrano particolari motivazioni ».

ART. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 le rivendite con reddito annuo a tabacchi fino a lire 20 milioni sono classificate di seconda categoria; il Ministro delle finanze verifica ogni tre anni tale importo adeguandolo alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT.

2. La concessione governativa per l'esclusiva di vendita dei tabacchi è dovuta annualmente dalle sole rivendite di prima categoria nella misura unica di 500.000 lire; sono abolite le concessioni governative previste per il rilascio ed il rinnovo della licenza e per la cessione del complesso aziendale.

3. La concessione governativa per le ricevitorie del gioco del lotto è dovuta nella misura di lire 500.000 per ogni ricevitoria.

4. Le quote *una tantum* dovute all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, inserito dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, e successive modificazioni, e dell'articolo 12, secondo e terzo comma della medesima legge n. 25 del 1986, e successive modificazioni, sono ridotte del 50 per cento.

ART. 4.

1. I gerenti provvisori delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata della rivendita che gestiscono, qualora lo richiedano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

1. Le istanze presentate dai rivenditori di generi di monopolio e dai ricevitori del lotto agli ispettorati compartimentali sono sempre prodotte in carta libera.

2. Gli ispettorati compartimentali sono tenuti ad affrancare ordinariamente tutta la corrispondenza indirizzata ai rivenditori di generi di monopolio, ai ricevitori del lotto ed alle organizzazioni sindacali delle categorie maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

ART. 6.

1. In caso di cessione di rivendita ai sensi dell'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, o di passaggio della rivendita al coadiutore ai sensi dell'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dall'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non procede all'incameramento della cauzione a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali, salvo il caso in cui per responsabilità del rivenditore si sia verificata interruzione nell'attività della rivendita.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle ricevitorie del lotto, con l'osservanza delle disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 6 della legge 19 aprile 1990, n. 85.

ART. 7.

1. I pareri richiesti dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la istituzione, il funzionamento ed il trasferimento delle rivendite di generi di monopolio e delle ricevitorie del lotto, si considerano acquisiti se le Organizzazioni sindacali di settore, maggiormente rappresentative su scala nazionale, interpellate, non diano risposta entro trenta giorni dalla richiesta.